Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 230 DEL 10 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(3005)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

(3006)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

(3007)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 176.

Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1922, n. 14, contenente disposizioni circa l'esecuzione di lavori telegrafici e telefonici eseguiti dall'Amministrazione telegrafica per conto di terzi;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La quota di spese generali e quella di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione dei Circoli delle costruzioni, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, vengono modificate come segue:

a) la quota di spese generali, viene computata al 10 % sull'ammontare complessivo dei lavori;

b) la quota di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione dei Circoli delle costruzioni, viene elevata rispettivamente a lire 400 ed a lire 250 giornaliere.

Art. 2.

La quota di lire 329 a chilometro di filo semplice, di cui all'art. 2 del già detto regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, viene elevata a lire 3000.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 177.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento del piano quadriennale di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di esercizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria, da parte del Tesoro dello Stato, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi di L. 8.381.000.000, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra, per provvedere alla esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione della rete telegrafica; all'acquisto e alla riparazione di apparati, macchinari, utensili e automezzi per i servizi postali e telegrafici; alla ricostruzione di scorte distrutte, danneggiate e asportate; alla ricostruzione, riparazione e relativo rimodernamento tecnico degli edifici di proprietà statale

adibiti ai servizi postali e telegrafici e degli impianti distrutti o danneggiati, nonchè alla ricostruzione e riparazione delle case economiche per il personale postelegrafonico.

Art. 2.

La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà ripartita in quattro esercizi finanziari come segue:

esercizio 1946-47	L.	4.060.000.000
» 1947-48	»	1.983.000.000
» 1948-49	»	1.203.000.000
» 1949-50	»	1.135.000.000

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 178.

Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità caropane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, con il quale viene disciplinata la raccolta e la distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, che fissa i prezzi al consumo del pane e della pasta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, relativo ai prezzi del pane e della pasta e alla concessione di un'indennità di caropane;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, relativo a miglioramenti ai pensionati di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, concernente l'aumento degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, concernente i prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, che concede un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, con le modificazioni apportate dal 2° comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, nonchè dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, sono estese, dalla data del 6 agosto 1945 alle provincie dell'Emilia e a quelle di Apuania e Lucca e, a decorrere dal 1° gennaio 1946, alle restanti provincie dell'Italia settentrionale, tornate col 31 dicembre 1945 all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — SEGNI — MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 179.

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione.

N. 179. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000, disposta in suo favore per l'istituzione di due borse di studio annuali da intitolarsi al nome di « Gino Leoncini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 180.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 180. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 43.500 nominali, in buoni del Tesoro, e di L. 901,70 in contanti, disposta in suo favore dal prof. Ernesto Pasquino per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome della « Dott. Agata Lo Vasco ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946.

Nomina di un membro effettivo e uno supplente nel Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Decreta:

L'ing. Gatta Pier Vittorio e l'ing. Di Gloria Ignazio, ingegneri principali del Genio civile di Catania, sono rispettivamente nominati membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1946
Registro Lavori pubblici n. 8, *foglio n.* 187

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Istituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un corpo di ispettori per il controllo e l'accertamento della produzione risicola 1946.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli;

Visto l'art. 2 di detto decreto, col quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del popolo » del frumento, dell'orzo, del granoturco, della segale e del risone;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1946 portante norme per il conferimento ai « Granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1946;

Visto l'art. 4 del decreto sopracitato, col quale l'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente Nazionale Risi, il quale assomma in sè, per il risone, tutte le facoltà conferite con lo stesso articolo all'U.N.S.E.A. in confronto degli altri cereali vincolati;

Considerata la necessità di disciplinare il servizio di controllo e accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e dei quantitativi di produzione del risone per l'annata in corso, nonchè, per questi ultimi, delle residuali giacenze del raccolto precedente;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'Ente Nazionale Risi un corpo di ispettori cui è demandato il controllo e l'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso, nonchè il controllo e l'accertamento dei quantitativi di produzione di risone dell'annata agricola 1946 e delle giacenze del raccolto precedente.

Art. 2.

L'Ente Nazionale Risi è autorizzato ad assumere alle proprie dipendenze il personale necessario per la costituzione del corpo degli ispettori, il cui rapporto d'impiego sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Gli accertamenti eseguiti dall'Ente Nazionale Risi a mezzo del suddetto corpo ispettivo in merito alle superfici coltivate a riso e alla produzione ricavata saranno notificati ai produttori mediante pubblicazione nell'albo pretorio per dieci giorni. Tali notificazioni, in assenza di ricorso nei termini e modi di cui al successivo art. 4, impegnano il conduttore produttore di risone all'adempimento degli obblighi previsti per il conferimento.

Art. 4.

Contro le determinazioni dell'Ente Nazionale Risi in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli

elenchi nell'albo del Comune ove ha sede l'azienda o il podere, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Per le decisioni dei ricorsi di cui all'art. 5 dovrà far parte dei Comitati provinciali dell'agricoltura anche un delegato dell'Ente Nazionale Risi.

Art. 6.

Le autorizzazioni, i buoni, gli ordinativi od altri documenti a giustificazione di assegnazioni e di trasporti di risone, di riso o sottoprodotti risieri, possono essere rilasciati solamente dall'Ente Nazionale Risi.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative allo ammasso del risone di cui al più volte citato decreto Ministeriale 27 maggio 1946.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico a favore del comune di Levico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 45522/III *b*, in data 17 novembre 1943, col quale veniva riconosciuto a favore del comune di Levico il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che il comune di Levico si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Trento n. 45522/III *b*, in data 17 novembre 1943, è riconosciuto a favore del comune di Levico, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico costituente la p.f. 749 della P T. 3237 del c.c. di Levico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1946

(2995) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Il sig. Michelangelo Gigli di Enrico e di Ernesta Iannotti, nato a Boiano (Campobasso) il 21 gennaio 1913, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, conseguito presso la Facoltà di magistero dell'Università di Urbino in data 25 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(3064)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 15 settembre 1946 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Santa Maria Imbaro in provincia di Chieti.

(3050)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano)

Nella riunione tenuta il 24 agosto 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano), il signor Hörmann Giuseppe di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2978)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano)

Nella riunione tenuta il 28 agosto 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano), il sig. Giacomo Oberhollenzer di Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) AVVISO n. 13

In conformità dell'art. 230 del regolamento del Debito pubblico, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 2346 del 25 novembre 1943, rilasciata dall'Ufficio ricevimento al signor Stoppani Antonio fu Angelo, per il deposito di tre buoni del Tesoro 1950 di L. 2500 capitale nominale presentati per la conversione al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 29 agosto 1946

(2658) p. *Il direttore generale*: CRESTINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	92620	Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Tortona) Vercelli	3,50
Id.	538712	De Marca Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza)	210 —
Id.	394055	Marchioni Erminia di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria)	700 —
Id.	674131	Marchioni Erminia fu Luigi, ecc., come sopra	315 —
Id.	407500	Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno)	525 —
Id.	592863	Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino	35 —
Id.	546726	Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Reda Mario, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara)	1.683,50
Id.	259945	Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova	70 —
Id.	161234	Barbetta Elena fu Giovanni, dom. in Milano	17 50
Id.	277448	Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano	10,50
Id.	423922	Cassa Pia Ciceri, in Bovisio (Milano)	3,50
Id.	1397	Congregazione di carità di Nova Milanese	241,50
Id.	186106	Comune di Nova Milanese	70 —
Id.	742525	Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara)	35 —
Id.	65828	Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como)	35 —
Id.	649705	Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano	87,50
Id.	788611	Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino	1.120 —
Id.	410328	Congregazione di carità di Pray (Novara)	35 —
Id.	810681	Comune di San Raffaele Cimena (Torino)	1.925 —
Id.	305143	Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settenarie di Catania	136,50
Id.	422459	Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno)	210 —
Id.	383809	Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno)	234,50
Id.	316881	Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano	280 —
Id.	10556	Fabbriceria di San Pietro di Buto, in Varese Ligure (Genova)	7 —
Id.	16461	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Nè (Genova)	98 —
Id.	474078	Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino)	1.218 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	344524	Coletti Nazzareno fu Davide, dom. a Ranzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo)	17,50
Id.	342634	Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montereale (L'Aquila)	119 —
Id.	326725	Martano Margherita di Giuseppe, ved. di Ballor Michele, domiciliata in Torino	17,50
Id.	11633	Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Vercelli)	259 —
Id.	137284	Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, domiciliata in Campobasso	1.400 —
Id.	484787	Beneficio parrocchiale di Seriate (Bergamo)	150,50
Id.	108982	Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stelianello (Genova)	3,50
Id.	472589	Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Porto Maurizio)	105 —
Id.	399368	Asilo infantile di Chiavazza (Novara)	17,50
Id.	269668	Asilo infantile di Caprezzo (Novara)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, a termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(1426) Roma, addì 17 maggio 1946 *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1946 - N. 207

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,875
Id. 3,50 % 1902	84,90
Id. 3 % lordo	71,15
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 5 % 1936	95,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	97,30
Id. 5 % convertiti 1951	96,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 ottobre 1946 - N. 208

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 70

Rendita 3,50 % 1906	91,05
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	71,20
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,90
Id. 5 % 1936	95,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,55
Id. 5 % convertiti 1951	98,95

CONCORSI

[MINI]STERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

[Co]ncorso generale per titoli per il posto di direttore [della] Scuola di metodo per educatori dei ciechi in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

[Ved]uto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le [succes]sive norme esecutive, integrative ed interpretative;
[Ved]uto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
[Ved]uto il regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483;
[Ved]uto il testo unico delle leggi sulla istruzione elemen[tare, a]pprovato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
[Ved]uto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione [elemen]tare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
[Con]siderato che il giorno 8 maggio 1946 è deceduto il di[rettore] della Scuola di metodo per insegnanti maestri istitu[tori de]i ciechi di Roma, e si rende necessario procedere alla [nomin]a di un nuovo direttore :

Decreta:

Art. 1.

[È] indetto un concorso generale per titoli per il posto di [diretto]re nella Scuola di metodo per educatori dei ciechi in [Roma.]

[Pot]ranno prendere parte sia gli aspiranti provvisti di [laure]e del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento [dei cie]chi di cui all'art. 462 del regolamento generale, sia [i no]n laureate, soltanto che comprovino altrimenti la loro [specia]a competenza in materia di pedagogia dei ciechi.

Art. 2.

[Le] domande di ammissione al concorso redatte in carta [bollata] da L. 12 ed intestate al Ministero della pubblica istru[zione —] Direzione generale istruzione elementare — dovranno [perven]ire al Ministero entro il 60° giorno dalla data di pub[blicazi]one nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

[La] domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del co[gnome,] nome, paternità e luogo di residenza attuale del con[corren]te, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

[a]) atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale ri[sulti c]he il candidato, alla data della scadenza per la presen[tazion]e dei documenti, ha compiuto il 30° anno di età e non [superat]o il 45°. Per i dipendenti di ruolo dalle Amministra[zioni d]ello Stato, e per il personale di ruolo degli istituti dei [ciechi] riconosciuti come enti di istruzione a norma dell'arti[colo ...]6 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, [si pre]scinde da ogni limite di età. Per gli ex combattenti [il limi]te di età è prorogato di tanto quanta è stata la durata [del lor]o servizio di guerra;

b) diploma originale o copia autentica di laurea [o] diploma di abilitazione all'insegnamento dei ciechi rilas[ciato] dalla Scuola di metodo per educatori dei ciechi di Roma, [o] pure i titoli comprovanti la speciale competenza del cand[idato] in materia di pedagogia dei ciechi;

c) certificato del sindaco del Comune di origine [dal] quale risulti che il candidato è cittadino italiano e god[e dei] diritti politici;

d) certificato medico dal quale risulti che il concor[rente] è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da i[mper]fezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Pe[r gli] invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilas[ciato] dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio de[creto] 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal su[cces]sivo art. 15 del regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile morale e [poli]tica rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorren[te ha] il suo domicilio e la sua residenza abituale;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal compe[tente] ufficio del casellario giudiziario;

g) fotografia del concorrente con la firma di lui au[tenti]cata dal sindaco o da un notaio;

h) elenco in carta libera e il doppio esemplare di t[utti i] documenti, titoli e pubblicazioni presentate.

I documenti che corredano la domanda dovranno e[ssere] redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bo[llo e] muniti delle occorrenti legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), dovranno e[ssere] di data non anteriore a tre mesi da quella del present[e de]creto. I candidati che siano dipendenti di ruolo delle A[mmi]nistrazioni dello Stato sono esentati dal presentare i docu[menti] di cui alle lettere *a*), *e*), *f*).

Art. 3.

Le domande che perverranno dopo il termine sopra [indi]cato e che non saranno corredate dei documenti prescritt[i non] avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con de[creto] non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'a[rt. ...] comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 29[60].

Art. 4.

Al vincitore del concorso spetterà lo stipendio iniziale [cor]rispondente al grado 8°, gruppo *B*, di cui alla tabella annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e su[cces]sive modificazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nom[inata] con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei con[ti.]

Roma, addì 21 giugno 1946

p. *Il Ministro*: MARAZ[ZA]

(3030)

[GR]ITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gere[nte]*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.